

**ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL "JOINT-LAB" –  
LABORATORIO CONGIUNTO DI RICERCA DENOMINATO  
"Centro di Ricerca e Sviluppo per il Risanamento e la Protezione Ambientale"  
(RisPA)**

TRA

**Università del Piemonte Orientale - Dipartimento di Scienze e Innovazione  
Tecnologica ("DiSIT")**

E

**Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. ("Solvay")**

(congiuntamente DiSIT e Solvay, definite anche come "Parti", e ciascuno  
individualmente come "Parte")

Premesso che:

- l'Università del Piemonte Orientale è un'istituzione pubblica che, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, può stipulare accordi e convenzioni con altre istituzioni di istruzione e di ricerca e con altri soggetti pubblici e privati;
- l'Università del Piemonte Orientale ha emanato con Decreto Rettorale Rep. 1988/2022 del 05/12/2022 il Regolamento per la costituzione e il funzionamento dei "Joint-Lab dell'Università del Piemonte Orientale" - Laboratori Congiunti fra Università e Soggetti esterni;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Università del Piemonte Orientale, con deliberazione n. 0000 del gg/mm/aaaa, sentito il parere favorevole del Senato Accademico, ha valutato positivamente l'istituzione del *Joint-Lab* denominato "Centro di Ricerca e Sviluppo per il Risanamento e la Protezione Ambientale – RisPA" proposto;
- il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT) gestisce varie attività di formazione e di ricerca di base e applicata nei settori della: Biologia, Chimica, Fisica, Informatica, Matematica e Scienza dei Materiali;
- Solvay è una società attiva nello sviluppo di prodotti chimici e di materie plastiche speciali ad elevate prestazioni;

- lo strumento del Laboratorio Congiunto (nel prosieguo anche “*Joint-Lab*”) si propone di favorire il contatto tra le strutture di ricerca universitarie e il mondo produttivo e scientifico esterno, al fine di sostenere l’attività di ricerca e diffondere tecnologie, con positivi effetti sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull’attrattività del territorio per investimenti nazionali ed internazionali;
- le Parti hanno manifestato interesse a rafforzare la propria attività di ricerca attraverso l’istituzione di un *Joint-Lab* presso la sede del DiSIT al fine di incrementare ed approfondire le conoscenze tecnico scientifiche nei campi di comune interesse.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 - DEFINIZIONI**

In questo Accordo valgono le seguenti definizioni:

- a) per “Programma di Ricerca” si intende l’insieme delle attività di ricerca di comune interesse tra le Parti, oggetto del *Joint-Lab*, come elencate e dettagliate nell’**Allegato 1** al presente accordo;
- b) per “Materiale Tecnico” si intende ogni elemento tangibile, come documenti sotto qualsiasi forma, programmi informatici, database o conoscenze di base, componenti o parti di dispositivi; ogni materiale intangibile come dati, informazioni, idee e concetti siano o meno essi brevettabili;
- c) per “Informazioni Confidenziali” si intende, ai fini del presente accordo, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell’una o dell’altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto del presente accordo. Per “Informazioni Confidenziali” si intende, altresì, i risultati generati dall’attività di ricerca oggetto del presente accordo, nonché, più in generale, le informazioni contenute nel Background, nei Risultati, negli IPR e nel Sideground delle Parti.
- d) per “Diritti della Proprietà Intellettuale” o “IPR” si intende l’insieme dei brevetti, domande di brevetto ed idee brevettuali, diritti di marchio e diritti su progetti e disegni;
- e) per “Background” si intende il Materiale Tecnico e la IPR preesistenti che ciascuna delle Parti mette a disposizione delle attività, come elencato e dettagliato nell’**Allegato 2** al presente accordo;
- f) per “Risultati” si intende il Materiale Tecnico e la IPR che derivino direttamente dall’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo;

g) per “Sideground” si intende il Materiale Tecnico e la IPR che costituisce un risultato ottenuto da una delle Parti al di fuori delle Attività di Ricerca, ivi comprese le attività previste nei Programmi di Ricerca, raggiunto senza fare uso delle Informazioni Confidenziali dell'altra Parte.

## **Articolo 2 – FINALITA' E TEMATICA DI RICERCA**

1. Il *Joint-Lab* intende sviluppare la seguente attività di ricerca:

- lo sviluppo di nuovi processi di depurazione e rimozione di inquinanti dal suolo, dalle acque di falda e dai reflui di processo attraverso l'uso di metodologie chimico-fisiche e biologiche innovative.

Le attività di ricerca di comune interesse sono dettagliate nel Programma di Ricerca, che è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Il *Joint-Lab* intende perseguire le seguenti finalità:

- favorire ed ampliare la conoscenza e lo sviluppo innovativo di materiali funzionali alla rimozione di inquinanti;
- favorire ed ampliare la conoscenza e lo sviluppo di processi di biorisanamento;
- individuare strategie di sviluppo e investimento comune su strumentazioni, laboratori, servizi per l'innovazione di metodologie e processi legati alla rimozione di inquinanti dal suolo, da acque di falda o di processo;
- aumentare la capacità di attrazione di finanziamenti per la ricerca nell'ambito dei settori sopra menzionati;
- condividere strumentazioni e conoscenze su temi legati al risanamento e alla protezione ambientale;
- svolgere attività di analisi biologica, chimica e fisica, prove sperimentali e attività di ricerca e sviluppo, utilizzando spazi di laboratorio presenti all'interno delle strutture;
- complementare la ricerca di base del Dipartimento con un approccio fortemente applicativo nei settori in cui il *Joint-Lab* si caratterizza;
- individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale;
- individuare nuove strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all'interno del tessuto sociale locale.

3. In conformità alla delibera istitutiva, il *Joint-Lab* può inoltre sviluppare le proprie attività attraverso progetti di ricerca e sviluppo come descritti nel successivo Articolo 3, nonché

eventuali attività formative specialistiche (stage, post-laurea, e simili) e di orientamento collegate ai progetti di ricerca e sviluppo di cui ai punti precedenti.

### **Articolo 3 – PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO**

1. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di affidamento diretto da parte di un committente esterno verso il *Joint-Lab*, le Parti definiranno congiuntamente i corrispettivi e le modalità di attuazione e la remunerazione delle prestazioni. La fattura sarà poi emessa al committente esterno sia da parte del DiSIT che da parte della Solvay, ognuno per il corrispettivo stabilito in convenzione.

2. Nel caso in cui una Parte acquisisca in proprio una commessa da parte di un soggetto terzo e necessiti di utilizzare i locali e le attrezzature presenti all'interno del *Joint-Lab*, dovrà essere sottoscritto, prima dell'avvio delle attività presso il detto Laboratorio, apposito accordo attuativo in cui siano definiti i corrispettivi e le modalità di attuazione e remunerazione delle prestazioni.

### **Articolo 4 – IMPEGNI DELLE PARTI**

1. Per la realizzazione del *Joint-Lab* le Parti convengono di mettere a disposizione risorse finanziarie, strumentali e infrastrutturali come di seguito dettagliate:

- Il DiSIT si impegna a mettere a disposizione del *Joint-Lab*, ad uso esclusivo, gli spazi dei laboratori C134, C135, C140 e C141 situati al primo piano (Lotto C) della sede di Alessandria del DiSIT in via Teresa Michel 11, come risulta nelle planimetrie allegate (**Allegato 3**); l'utilizzo di tali spazi e delle strumentazioni presenti, da parte di ricercatori del DiSIT o di altri Dipartimenti dell'Ateneo non partecipanti al *Joint-Lab*, deve essere autorizzato dal Responsabile Scientifico dello stesso.

- il DiSIT si impegna inoltre a mettere a disposizione, ad uso non esclusivo, le strumentazioni e attrezzature di ricerca dei seguenti laboratori e Piattaforme di ricerca dell'Università del Piemonte Orientale:

- Laboratorio di Calcolo
- Piattaforma PRISMA di Risonanze Magnetiche (sede DiSIT)
- Piattaforma di Imaging Avanzato (sede DiSIT)
- Camera Climatica
- Laboratorio di Preparativa dei Materiali

L'uso di tali strumentazioni e attrezzature di ricerca è disciplinato dalle rispettive linee guida pubblicate nei siti web dell'Università.

- Solvay si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie, come riportato nella seguente tabella, nei limiti definiti nel successivo art. 5 e per le attività dettagliate nel Programma di Ricerca (Allegato 1).

<b>Voci di spesa</b>	<b>Budget (€)</b>
Personale da reclutare	1.450.000
Strumentazione	2.800.000
Altre spese*	750.000
<b>TOTALE</b>	<b>5.000.000</b>

*\*a titolo esemplificativo non esaustivo tale voce include: materiali, consumabili, utenze e spese di funzionamento, servizi tecnici e servizi di terzi.*

Il Comitato Tecnico-Scientifico Paritetico, di cui al successivo art. 8, nell'ambito del totale delle risorse finanziarie messe a disposizione, può deliberare variazioni degli stanziamenti nel limite del 20 per cento.

2. Ciascuna Parte si impegna a sostenere gli oneri derivanti dalla manutenzione e riparazione della propria strumentazione messa a disposizione del *Joint-Lab* e indicata nel Programma di Ricerca, a esclusione degli eventuali danni provocati da un uso non corretto della strumentazione. In ogni caso, suddetti oneri saranno sostenuti sempre e solo nell'ammontare massimo complessivo pattuito all'art. 5.1.

3. Le risorse economiche, di cui al successivo art. 5, potranno anche essere usate per implementare la strumentazione e le attrezzature di ricerca dei laboratori o delle Piattaforme di ricerca dell'Università del Piemonte Orientale localizzate nel DiSIT e messe a disposizione del *Joint-Lab*. I costi di uso della strumentazione suddetta, nei limiti definiti nel successivo art. 5, rientrano nella voce "*Altre spese*".

4. DiSIT si impegna a informare Solvay e a fornire tutta la documentazione a sua disposizione immediatamente e comunque non oltre 3 giorni nel caso di eventuali sinistri accaduti presso i locali adibiti a *Joint-Lab* a pena di decadenza.

## **Articolo 5 - CONDIZIONI ECONOMICHE E OBBLIGO DI RENDICONTO**

1. Solvay si impegna a mettere a disposizione esclusivamente la cifra di 5.000.000 euro per lo sviluppo del Centro di Ricerca e Sviluppo RisPA per la copertura delle spese di cui all'articolo 4.

2. Solvay verserà al DiSIT l'importo di € 3.000.000 (tre milioni euro/00), alla sottoscrizione del presente accordo; mentre le successive *tranches*, ciascuna di importo pari ad € 500.000, saranno versate per ogni annualità fino alla scadenza e successive proroghe del presente accordo.

Ciascun versamento a favore dell'Università dovrà essere effettuato per tramite di PagoPA, in quanto canale obbligatorio per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 2, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD (D. Lgs. 82/2005) e dell'art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012. L'Università metterà a disposizione gli avvisi di pagamento PagoPA riferiti ai versamenti sopra indicati. Solo in caso di impresa con sede

all'estero, accertata l'impossibilità di utilizzare il sistema PagoPa AgID, sarà possibile concordare modalità alternative di pagamento.

3. DiSIT si impegna a redigere e consegnare a Solvay e all'Amministrazione di UPO un rendiconto periodico annuale delle entrate e delle spese complessive corredato da una relazione illustrativa, nella quale saranno indicate in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme percepite.

Sarà impegno del Comitato Tecnico-Scientifico Paritetico (definito al successivo Articolo 8) la redazione della sopra riportata relazione. In particolare, dovranno essere rendicontate in dettaglio le spese per personale da reclutare e risorse umane, acquisto beni, contratti esterni e acquisto servizi, spese generali e costi di funzionamento.

Tale documentazione dovrà essere conservata per dieci anni per finalità di controllo di Solvay e UPO.

Le somme corrisposte da Solvay dovranno essere spese entro 12 mesi dalla relativa percezione, fatto salvo il tempo necessario al completamento delle gare di appalto per l'acquisto di grandi attrezzature di ricerca.

Solvay ha diritto di ricevere il rendiconto anche più volte in un anno a seguito di apposita richiesta. In tal caso, il rendiconto deve essere fornito immediatamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

## **Articolo 6 – DURATA**

1. La durata del presente accordo è fissata in 5 (cinque) anni a partire dalla data della sua sottoscrizione. Tale durata potrà essere prorogata con il consenso scritto di entrambe le Parti.

2. Le Parti si impegnano, nell'interesse reciproco, ad esaminare congiuntamente, e in un'ottica di massima collaborazione, ogni problematica dovesse insorgere nello svolgimento dell'attività di ricerca. Tuttavia, qualora il presente accordo dovesse risolversi anticipatamente, anche per volontà comune delle parti, la risoluzione avverrà senza penalità.

3. La scadenza del presente accordo determinerà l'interruzione di tutti i Progetti di Ricerca, di cui all'articolo precedente, anche se non ancora conclusi. Nel caso di progetti in essere alla data di scadenza del presente accordo, le Parti si impegnano sin da ora a concordare, con apposito accordo scritto, le modalità di proseguimento delle attività necessarie al completamento degli stessi.

## **Articolo 7 – REFERENTI DEL PROGRAMMA**

Il coordinamento delle attività verrà affidato a un Responsabile Scientifico, nominato dal Rettore su proposta del Comitato Tecnico-Scientifico Paritetico (CTSP) di cui all'articolo 8.

Il Responsabile Scientifico ha il compito di:

- a. verificare l'attività in corso d'opera, anche accedendo personalmente presso i locali adibiti allo svolgimento del *Joint-Lab*;
- b. provvedere alla risoluzione di eventuali problemi operativi sorti nel corso del Programma di Ricerca;
- c. garantire nei confronti del rispettivo personale l'adozione di misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni scambiate;
- d. operare ogni sforzo atto a garantire il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e l'osservanza dei principi e delle garanzie comuni come definite al successivo articolo 17.

Le comunicazioni ufficiali tra le Parti avverranno ai contatti che seguono:

**Per Solvay**

**All'attenzione di:**

**Indirizzo:**

**Telefono:**

**Mail:**

**Per DiSIT:**

**All'attenzione di:**

**Indirizzo:**

**Telefono:**

**Mail:**

Unità responsabile della gestione tecnico-amministrativa del *Joint-Lab* è il Centro Servizi del Polo di Alessandria.

### **Articolo 8 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO PARITETICO**

Un Comitato Tecnico-Scientifico Paritetico (CTSP) sarà istituito dalle Parti entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e sarà composto da 6 membri, 3 indicati dal DiSIT e 3 indicati da Solvay.

Il CTSP ha il compito di:

- Proporre al Rettore la nomina del Responsabile Scientifico, nel corso della prima riunione;

- coordinare e sviluppare le iniziative e i progetti di cui agli articoli 2 e 3;
- nella prima riunione di insediamento prendere atto dell'elenco del personale coinvolto nel Joint-Lab e aggiornare periodicamente l'elenco;
- redigere entro il mese di dicembre di ciascun anno la relazione illustrativa, di cui all'art. 5.3, che illustri lo stato di avanzamento nella realizzazione dei progetti;
- deliberare variazioni negli stanziamenti, nell'ambito del totale delle risorse finanziarie messe a disposizione, nel limite del venti per cento;
- definire e approvare proposte di comunicazione delle iniziative del *Joint Lab* nei confronti dei media e di altri stakeholder.

Le riunioni del CTSP devono avere luogo almeno due volte l'anno e sono convocate dal Responsabile Scientifico.

Le decisioni del CTSP sono adottate con la maggioranza di almeno quattro dei sei componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 4 (quattro) componenti del CTSP. Delle riunioni viene redatto verbale a cura del Responsabile Scientifico, sottoposto all'approvazione di tutti i partecipanti alla riunione.

La partecipazione al CTSP è da intendersi a titolo gratuito.

### **Articolo 9 – RISERVATEZZA**

1. Tutte le Informazioni Confidenziali fornite da una delle Parti all'altra, dovranno essere considerate da quest'ultima di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dalla Parte che le ha fornite. Le Parti si obbligano a adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

2. Le Parti si impegnano, per tutta la durata dell'accordo e per 20 (venti) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione dello stesso, a non divulgare le Informazioni Confidenziali, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dall'accordo.

3. La Parte ricevente si obbliga a limitare all'interno della propria organizzazione la diffusione delle Informazioni Confidenziali ai soli dipendenti delle Parti, e, nel caso di Solvay, delle filiali di Solvay, che, per l'espletamento delle loro funzioni in relazione alle Attività di Ricerca, ivi comprese le attività previste nei Programmi di Ricerca devono necessariamente essere a conoscenza delle stesse, e solo dopo avere provveduto ad informare tali dipendenti del loro carattere di riservatezza e dopo aver da loro ottenuto

impegno scritto di ottemperanza agli obblighi di segretezza contemplati nel presente accordo.

4. Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della Parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata Informazione Confidenziale secondo le previsioni dell'accordo può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- a. diventa pubblica senza che ci sia un inadempimento dell'accordo;
- b. è ottenuta dalla Parte ricevente da terzi senza obbligo di segretezza;
- c. è accertata o sviluppata dalla Parte ricevente in modo indipendente, senza il beneficio delle Informazioni Confidenziali.

5. Nel caso in cui la Parte ricevente sia obbligata da leggi, decreti, regolamenti, o altri provvedimenti emessi dall'Autorità pubblica a svelare informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, la Parte ricevente dovrà informare immediatamente l'altra Parte al fine di consentire alla detta Parte di fare opposizione ai suddetti provvedimenti e - se richiesto - la Parte ricevente dovrà offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che la parte Ricevente è legalmente obbligata a svelare dai suddetti provvedimenti.

#### **Articolo 10 - PROPRIETÀ E USO DEL BACKGROUND E DEL SIDEGROUND**

1. Ciascuna Parte è e rimane proprietaria esclusiva del Background di cui dispone e che, ove necessario, ed a sua discrezione, metterà gratuitamente a disposizione dell'altra Parte al solo ed esclusivo fine dello svolgimento del Programma di Ricerca oggetto del presente accordo e per il tempo strettamente necessario.

2. È specificatamente indicato nell'Allegato 4 il Background posseduto dalle Parti e messo a disposizione dell'altra al solo fine del compimento del Programma di Ricerca.

3. Le Parti sono altresì proprietarie esclusive del Sideground, sviluppato autonomamente nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, il cui utilizzo potrà essere concesso all'altra Parte mediante apposito e successivo contratto scritto.

#### **Articolo 11 - PROPRIETÀ E USO DEL FOREGROUND**

1. Le Parti sono contitolari dei Risultati ("Foreground", qui di seguito). Le quote di titolarità dei diritti di proprietà intellettuale verranno stabilite di volta in volta con apposito accordo scritto, definite tenendo conto dell'effettivo apporto inventivo. In deroga a qualsiasi altra disposizione contraria nel presente accordo o in qualunque stipula di cui sopra, le Parti convengono che Solvay sarà contitolare di tutti i Risultati a ragione di almeno il cinquanta per cento (50%), in compenso del contributo finanziario di cui all'Art. 5.

2. Ciascuna delle Parti danno pronta comunicazione del raggiungimento di Foreground all'altra Parte; le Parti si impegnano a valutare la tutelabilità di tali risultati secondo il vigente Codice della Proprietà Industriale nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le proprie procedure interne, in modo da garantire il diritto alla pubblicazione dei risultati conseguiti.

3. Le Parti interessate alla tutela del Foreground valutano l'opportunità di procedere al deposito di una domanda congiunta, o di richiedere altra privativa, rinviando la definizione delle quote di titolarità, dei costi di tutela e della modalità di gestione ad apposito e successivo accordo tra i contitolari. Le Parti convengono che Solvay disporrà di un diritto non-esclusivo e gratuito per sé e per tutte le sue Affiliate, di utilizzo dei Risultati-

4. È fatto salvo il diritto morale d'autore degli inventori che abbiano conseguito l'invenzione.

5. Ciascuna Parte rimane responsabile nei confronti dei suoi dipendenti in materia di remunerazione supplementare ai sensi dell'Art. 64 del Codice di Proprietà Industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

## **Articolo 12 - TRASFERIMENTO DI MATERIALE**

1. Il trasferimento di materiali/campioni dovrà essere regolato mediante la stipula di uno o più accordi tra le Parti.

2. Le Parti si impegnano a riconoscere la fonte del materiale in tutte le pubblicazioni che riportano l'uso dello stesso.

## **Articolo 13 - PUBBLICAZIONI**

1. Le attività divulgative non dovranno pregiudicare i diritti del/i titolare/i sul Background, Sideground e Foreground e gli obblighi di riservatezza.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 in merito alla comunicazione delle iniziative del *Joint-Lab* nei confronti dei media e di altri stakeholder, le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati, i dati e le informazioni delle attività di ricerca nella forma di pubblicazioni scientifiche, presentazioni di carattere didattico nonché tesi di laurea, master o dottorato, a firma di tutti i collaboratori ritenuti autori da ciascuna Parte, previa trasmissione in via riservata all'altra Parte della copia dell'atto di divulgazione proposto.

3. I risultati della ricerca ottenuti nell'ambito del *Joint-Lab* potranno essere oggetto di pubblicazione da parte dei ricercatori di entrambe le Parti che abbiano partecipato alla ricerca, secondo i criteri internazionali di *authorship*. Le parti si impegnano reciprocamente ad assicurare il dovuto riconoscimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di ricerca oggetto delle pubblicazioni, secondo le comuni prassi vigenti nella comunità scientifica. Qualora i risultati oggetto di pubblicazione appartengano a

entrambe le Parti, la pubblicazione dovrà avvenire con il consenso di tutte le Parti titolari. L'assenso alla pubblicazione non sarà irragionevolmente negato e la pubblicazione potrà essere rinviata solo con riguardo a strette considerazioni sulla protezione della proprietà intellettuale.

4. In particolare, senza deviare rispetto alla generalità delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, durante il periodo stabilito all'articolo 9.2 il DiSIT richiederà il consenso di Solvay prima di ciascuna pubblicazione o divulgazione scientifica o accademica, scritta o orale, che contenga un Risultato o una Informazione Confidenziale, e fornirà a Solvay una bozza della stessa. Entro un termine di due mesi dalla data di ricezione di tale bozza, Solvay fornirà al DiSIT (1) i suoi eventuali commenti, (2) le sue richieste per ragionevoli modifiche alla suddetta bozza, e/o (3) una richiesta di rinvio di tale pubblicazione o divulgazione fino al conseguimento del più tardivo dei due eventi seguenti: (i) la prima pubblicazione di una domanda di brevetto correlata; ed (ii) un termine di tre (3) mesi dalla data di ricezione da parte del DiSIT di tale richiesta di rinvio. In caso di mancata comunicazione da parte di Solvay entro il termine suddetto, il consenso alla pubblicazione e/o divulgazione si intenderà automaticamente acquisito dal DiSIT.

5. In tutte le richieste di finanziamento presentate congiuntamente nell'ambito del *Joint-Lab*, che valorizzino l'apporto di personale universitario, sarà previsto che le relative pubblicazioni rispettino i principi dell'Open Access, con assunzione dei relativi costi a carico del progetto, salvi limiti posti dal bando o dall'ente finanziatore; sarà anche previsto il rispetto dei principi dell'Open Data, impegnando gli autori a mettere a disposizione i dati emergenti dallo studio ai fini della revisione e della verifica tra pari dei risultati della ricerca.

#### **Articolo 14 - USO DI NOMI, MARCHI E VISIBILITÀ DELL'ACCORDO**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare pubblicamente visibilità all'esistenza del *Joint-Lab*, nei contesti nei quali possa rivelarsi utile, concordando le informazioni e comunicazioni da pubblicizzare.

2. Nessun contenuto di questo accordo conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale estranea ai contenuti del presente accordo, alcun nome, marchio, o altra designazione di entrambe le Parti, incluse abbreviazioni.

3. Ciascuna Parte richiederà preventivamente l'accordo dell'altra in caso di utilizzo degli altrui nomi, marchi e loghi, per il fine di dare rilievo alla collaborazione di cui all'accordo presso i canali comunicativi abitualmente utilizzati dalle Parti.

#### **Articolo 15 – SICUREZZA**

1. Le Parti, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori adeguata sorveglianza sanitaria e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni.
3. Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, di rischi dovuti ad interferenze tra le varie attività anche attraverso lo scambio reciproco della documentazione relativa alla valutazione dei rischi.
4. Ciascuna delle Parti garantisce ognuna per le risorse umane messe dalla stessa a disposizione, che svolgeranno le attività di ricerca presso il *Joint-Lab*, che saranno soggette a copertura assicurativa in relazione a infortuni, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
5. Nessun obbligo di indennizzo, retribuzione, pagamento di contributi o altro tipo di remunerazione è previsto in capo a una delle Parti con riferimento alle risorse umane dell'altra Parte.

#### **Articolo 16 - DIRITTO DI RECESSO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO**

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente accordo attraverso modalità (raccomandata o PEC) che in ogni caso attesti la ricezione della comunicazione, da inviare all'altra Parte con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. In tal caso la Parte che recede dovrà rimborsare all'altra le spese sostenute.
2. In caso di recesso di una Parte o di risoluzione dell'accordo restano fermi, per ciascuna Parte, gli obblighi di riservatezza assunti ai sensi del presente accordo e il termine di anni 5 (cinque) di cui all'articolo "Riservatezza" decorrerà dal giorno dell'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della risoluzione contrattuale.
3. Solvay ha la facoltà di risolvere anticipatamente il presente accordo, con effetto immediato, senza necessità di preavviso e di preventiva messa in mora, a mezzo di comunicazione scritta inviata per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, nei seguenti casi: 1) mancato consegna rendiconto e relazione illustrativa annuale ovvero entro 30 giorni dalla richiesta, 2) destinazione delle somme contraria agli scopi previsti nel presente accordo, 3) violazione da parte di DiSIT o dei suoi collaboratori delle norme in materia di sicurezza 4) mancata sorveglianza degli accessi ai locali, 5) mancata copertura assicurativa.

4. In caso di risoluzione anticipata dovuta per le cause sopra indicate, fermo il diritto al risarcimento dei maggiori danni patiti, Solvay ha il diritto di pretendere la restituzione delle somme già corrisposte in virtù del presente accordo.

5. UPO ha la facoltà di risolvere anticipatamente il presente accordo, con effetto immediato, senza necessità di preavviso e di preventiva messa in mora, a mezzo di comunicazione scritta inviata per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec, nei seguenti casi: 1) reiterata inosservanza degli impegni al successivo articolo 18, 2) violazione da parte di Solvay o dei suoi collaboratori delle norme in materia di sicurezza ai locali, 3) mancata copertura assicurativa. La validità della clausola risolutiva espressa avrà valore di mera tolleranza senza alcun effetto sulla validità e sulla operatività della clausola stessa.

### **Articolo 17 - PRIVACY**

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/79 (GDPR), le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente con la sottoscrizione del presente accordo acconsentire) che i dati personali forniti per l'attività precontrattuale, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui alla normativa in vigore.

2. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, le Parti dichiarano che porranno in essere ogni necessaria misura tecnica ed organizzativa al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza così come descritto ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

per Solvay: il titolare del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante, contattabile con PEC: solvaysa@pec.it

per il DiSIT: il titolare del trattamento dei dati è l'Università del Piemonte Orientale nella persona del Magnifico Rettore contattabile con PEC: protocollo@pec.uniupo.it

Per informazioni o chiarimenti:

<https://www.uniupo.it/it/ateneo/regolamenti-trasparenza->

[sindacati/normativa/protezione-dei-dati-personali/informative](https://www.uniupo.it/it/ateneo/regolamenti-trasparenza-sindacati/normativa/protezione-dei-dati-personali/informative)

### **Articolo 18 – PRINCIPI E GARANZIE COMUNI**

1. Le Parti dichiarano:

a) di conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

anche prive di personalità giuridica”) e sue successive modifiche ed integrazioni, e s’impegnano ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo;

b) di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta e dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo così come pubblicati/riportati:

- per quanto riguarda Solvay sul suo sito internet tramite il seguente link:

<https://www.solvay.it/stabilimenti/il-modello-organizzativo-231>

- per quanto riguarda il DiSIT sul suo sito internet al seguente link:

<https://www.uniupo.it/il-multicampus/normativa/interesse-generale> (Codice Etico e di Comportamento);

c) di impegnarsi di conseguenza a rispettare e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nei rispettivi Codici Etici per tutta la durata del rapporto di cui al presente accordo o comunque della collaborazione con Solvay, fermo restando il rispetto delle norme inderogabili di legge dettate per le specifiche attività attuative;

d) di impegnarsi altresì a non arrecare con l’attuazione del Programma di Ricerca un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e ad essere coerente con i principi e gli obblighi relativamente al principio del “Do No Significant Harm”(DNSH);

e) di garantire reciprocamente la correttezza, l’affidabilità e la congruenza dei dati del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico;

2. In caso di inadempimento di una Parte a quanto previsto dal presente Articolo, il presente accordo potrà essere risolto dall’altra Parte ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

3. DiSIT dichiara di essere coperta da - e che manterrà per tutta la durata dell’accordo - idonea polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione a copertura dei danni eventualmente causati a persone o cose durante la permanenza nei locali messi a disposizione del *Joint-Lab*.

4. DiSIT si impegna a garantire che l’utilizzo della strumentazione sarà affidato a personale formato ed autorizzato ad accedere ai locali messi a disposizione del *Joint-Lab*. Le Parti si assumono la responsabilità di danni alle attrezzature conseguenti ad un uso non conforme delle stesse da parte del proprio personale e di quello autorizzato. Per tali verifiche, DiSIT garantisce la presenza di un circuito di telecamere con salvataggio filmati per almeno 14 giorni, di controllo accessi tramite *badge* elettronico e della presenza di un sorvegliante formato per tutto l’orario di accesso ai locali.

5. DiSIT garantisce che i locali adibiti a *Joint-Lab* sono idonei all'uso dichiarato dalle Parti, dotati delle certificazioni elettriche, idrauliche e costruttive all'uopo necessarie, rispettano i requisiti di igiene, sicurezza, antincendio, illuminotecnica, condizionamento e areazione attualmente in vigore per l'attività da svolgersi e sono costruiti con accorgimenti idonei ad evitare lo sviluppo di fenomeni elettrici, contaminazioni, perdite e/o dispersioni di composti che risultino dannosi per le persone e/o cose che vi stazionino.

### **Articolo 19 – CESSIONE A TERZI**

Il Gruppo Solvay ha annunciato il 15 marzo 2022 che sta rivedendo i piani per separare il gruppo in due società indipendenti quotate in borsa (il "Progetto"). Nonostante qualsiasi altra disposizione del presente accordo e a condizione che Solvay ne dia preavviso scritto di 60 giorni, DiSIT accetta, nell'ambito del Progetto, (i) qualsiasi cessione, trasferimento o presunta cessione o trasferimento dell'accordo da parte di Solvay infra gruppo agli stessi termini e condizioni, in tutto o in parte, e/o (ii) qualsiasi cambiamento di controllo e assetto proprietario di Solvay.

### **Articolo 20 – PERFEZIONAMENTO**

*La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26 aprile 1986, n. 131, e, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 55, comma 2, e dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 31/10/1990 n.346. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.*

### **Articolo 21 - CONTROVERSIE**

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività oggetto del presente accordo ma, in ogni caso, eleggono per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente accordo, quale Foro competente ed esclusivo quello di Torino.

### **Articolo 22 - NORME FINALI**

Per quanto non previsto espressamente dal presente accordo, si richiamano tutte le norme di leggi vigenti in materia in quanto applicabili.



Letto, confermato, sottoscritto.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii

Allegati

**Allegato 1:** Programma di Ricerca per il *Joint-Lab* , Centro di Ricerca e Sviluppo RiSPA, tra DiSIT e Solvay

**Allegato 3:** Planimetria del 1° piano, lotti A, B e C, del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT), via Teresa Michel 11, e planimetria dei laboratori messi a disposizione del *Centro di Ricerca e Sviluppo RiSPA*



**Allegato 4** Elenco del background, inclusi i diritti di proprietà industriale, che ciascuna delle Parti mette a disposizione delle attività oggetto del presente accordo, secondo quanto disposto dall'articolo 10:

**Per UPO**  
**Brevetti**

**A porous organic polymer capable of adsorbing gas and the method of preparing thereof**

Applicants: SOL S.p.A., et al.

Inventors: Errahali M., Gatti G., Tei L., Cossi M., Marchese L.

Published: 2015-01-28

Priorities: 2013-07-23

Published as: EP2829319A1 (Publication 2015-01-28); EP2829319A8 (Publication 2015-08-12); EP3024570A1 (Publication 2016-06-01); WO2015011654A1 (Publication 2015-01-29)

**Procedimento di preparazione di carbone microporoso e carbone microporoso così ottenuto**

Applicants: SOL S.p.A.;

Inventors: Marchese L., Errahali M., Gatti G., Tei L., Cossi M, Valtolina D.

Published: 2017-01-31

Priorities: 2015-07-31

Published as: ITUB20152715A1 (Publication 2017-01-31); WO2017021843A1 (Publication 2017-02-09); EP3328537A1 (Publication 2018-06-06)

**A gas-adsorbing porous aromatic hyper-cross-linked polymer and a method of preparing thereof**

Applicants: SOL S.p.A.;

Inventors: Marchese L., Errahali M., Gatti G., Tei L., Cossi M, Valtolina D.

Published: 2016-09-21

Priorities: EP15425022A·2015-03-19; EP16714001A·2016-03-15; IB2016051459W·2016-03-15

Published as: EP3069787A1 (Publication 2016-09-21); EP3271068A1 (Publication 2018-01-24); EP3271068B1 (Publication 2021-12-22); ES2906723T3 (Publication 2022-04-20); HRP20220099T1 (Publication 2022-04-15); HRP20220099T8 (Publication 2023-02-17); HUE058070T2 (Publication 2022-07-28); SI3271068T1 (Publication 2022-06-30); WO2016147116A1 (Publication 2016-09-22)

**Procedimento di preparazione di un materiale micro- e mesoporoso adsorbente per gas e materiale micro- e mesoporoso adsorbente così ottenuto**

Applicants: SOL S.p.A.;

Inventors: Marchese L., Errahali M., Gatti G., Tei L., Cossi M.

Publication: 2018-12-30

Priorities: 2017-06-30

Published as: EP3421126A1 (Publication 2019-01-02); EP3421126B1 (Publication 2023-03-15); ES2943249T3 (Publication 2023-06-12); IT201700073326A1 (Publication 2018-12-30); PL3421126T3 (Publication 2023-05-08); SI3421126T1 (Publication 2023-05-31)

### **Use of mesoporous silica**

Applicants: Universita' degli Studi Del Piemonte Orientale "A. Avogadro"; Alma Mater Studiorum — Universita' di Bologna;

Inventors: Braschi I., Bisio C., Buscaroli E., Bussini D., Elegir G., Marchese L.

Publication: IT201600072535A1 2018-01-12; US11142868B2 2021-10-12

Priorities: IB2017054214W 2017-07-12; IT201600072535A 2016-07-12

Published as: CN109844222A (Publication 2019-06-04); CN109844222B (Publication 2022-06-24); EP3485088A1 (Publication 2019-05-22); EP3485088B1 (Publication 2022-08-31); ES2930755T3 (Publication 2022-12-21); FI3485088T3 (Publication 2022-12-15); IT201600072535A1 (Publication 2018-01-12); PL3485088T3 (Publication 2022-12-27); US11142868B2 (Publication 2021-10-12); US2019301096A1 (Publication 2019-10-03); WO2018011735A1 (Publication 2018-01-18)

### **Publicazioni**

#### **On the interactions of toluene and n-hexane on high silica zeolites: an experimental and computational model study**

Sacchetto, V. and Olivas Olivera, D.F. and Paul, G. and Gatti, G. and Braschi, I., Berlier, G. and Cossi, M. and Marchese, L., and Bisio, C.

*J. Phys. Chem. C* 2015, volume 119, number 44, pages 24875–24886,  
[doi.org/10.1021/acs.jpcc.5b08380](https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.5b08380)

#### **On the adsorption of gaseous mixtures of hydrocarbons on high silica zeolites**

Sacchetto, V. and Olivas Olivera, D.F. and Paul, G. and Gatti, G. and Braschi, I. and Marchese, L., and Bisio, C.

*J. Phys. Chem. C*, 2017, volume 121, number 11, pages 6081-6089,  
[doi.org/10.1021/acs.jpcc.6b11577](https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.6b11577)

#### **On the gas storage properties of 3D porous carbons derived from hyper-crosslinked polymers;**

Gatti, G. and Errahali, M. and Tei, L. and Cossi, M. and Marchese, L.

*Polymers*, 2019, volume 11, number 4, doi 10.3390/polym11040588

#### **A porous carbon with excellent gas storage properties from waste polystyrene**

Gatti, G. and Errahali, M. and Tei, L. and Mangano, E. and Brandani, S. and Cossi, M. and Marchese, L.

*Nanomaterials*, 2019, volume 9, number 5, doi 10.3390/nano9050726

#### **On the adsorption of toluene on amorphous mesoporous silicas with tunable textural properties**

Gatti, G. and Olivas Olivera, D.F. and Paul, G. and Bagatin, R. and Carati, A. and Tagliabue, M. and Bisio, C. and Marchese, L.  
Dalton Trans. 2019, volume 48, pages 11781-11790, doi.org/10.1039/C9DT01497G

### **Hyper-cross-linked polymers for the capture of aromatic volatile compounds**

Paul, G. and Begni, F. and Melicchio, A. and Golemme, G. and Bisio, C. and Marchi, D. and Cossi, M. and Marchese, L. and Gatti, G.  
ACS Applied Polymer Materials, 2020, volume 2, number 2, pages 647-658  
doi 10.1021/acsapm.9b01000

### **Silica Monolith for the Removal of Pollutants from Gas and Aqueous Phases**

[Miglio](#), V. and [Zaccone](#), C. and [Vittoni](#), C. and [Braschi](#), I. and [Buscaroli](#), E. and [Golemme](#), G. and [Marchese](#), L. and [Bisio](#), C.  
Molecules, 2021, volume 26, number 5, pages 1316-1329.  
doi: 10.3390/molecules26051316.

### **Optimization of the Friedel-Crafts Alkylation for the Synthesis of Hyper-Cross-Linked Polymers**

Begni, F. and Gullo, F. and Paul, G. and Rea, R. and Ferrari, M.-C. and Mangano, E. and Cossi, M. and Gatti, G. and Marchese, L.  
ACS Applied Polymer Materials, 2022, volume 4, number 8, pages 5281-5286  
doi 10.1021/acsapm.2c00973

### **Hyper-Cross-Linked Polymers with Sulfur-Based Functionalities for the Prevention of Aging Effects in PIM-1 Mixed Matrix Membranes**

Begni, F. and Lasseguette, E. and Paul, G. and Bisio, C. and Marchese, L. and Gatti, G. and Ferrari, M.-C.  
ACS Applied Polymer Materials, 2023, volume 5, number 6, pages 4011-4018,  
doi 10.1021/acsapm.3c00246

**Per SOLVAY**